

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le osservazioni ai ricorsi presentati avverso la risoluzione
governativa 27 luglio 1962 con cui è dichiarata la pubblica utilità
dell'opera di sistemazione della strada ai Canveti di Montagnola

(del 4 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Statuendo sull'istanza 13 giugno 1962 del Comune di Gentilino fondata sull'articolo 29 della legge 21 luglio 1913 sui Consorzi, il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità dei lavori di sistemazione della strada dei Canveti di Montagnola, in territorio dei Comuni di Gentilino e di Montagnola, autorizzando l'esposizione degli atti (progetto delle opere, perizia sulla spesa, mappa di comprensorio con l'elenco dei proprietari interessati e la stima delle proprietà, piano di riparto della spesa) presso le Cancellerie di quei Comuni.

Entro il termine di deposito sono stati inoltrati al Consiglio di Stato tredici ricorsi contro la pubblica utilità dell'opera, e precisamente dalle seguenti parti:

— Eredi fu Celso Beretta, Montagnola	(6.9.1962)
— Ogiati Franco, Montagnola	(5.9.1962)
— Eredi fu Francesco Designori, Lugano	(5.9.1962)
— Berra Amilcare, Montagnola	(6.9.1962)
— Berra Arcante, Montagnola	(6.9.1962)
— Circolo Sociale, Montagnola	(7.9.1962)
— Eredi fu Domenico Bernasconi, Montagnola	(7.9.1962)
— Colombi Angelina fu Elia, Montagnola	(5.9.1962)
— Lucchini Vincenzo e Francesca fu Pasquale, Montagnola/Lugano	(5.9.1962)
— Francesco, Emilio e Alice Donini, Gentilino	(5.9.1962)
— Charlotte Baur, Zurigo	(3.9.1962)
— Consiglio Parrocchiale St. Abbondio, Gentilino	(3.9.1962)
— Franco e Giuseppe Tremolada, Erba	(4.9.1962)

Il ricorso del Consiglio Parrocchiale di St. Abbondio è stato successivamente ritirato.

Lo scambio degli allegati si è concluso con l'insinuazione delle osservazioni 26 settembre 1962 del Comune di Gentilino, con cui si chiede la reiezione dei ricorsi avverso la dichiarazione di pubblica utilità.

In conformità alla legge sui consorzi ci permettiamo di trasmettervi per decisione i ricorsi suddetti in uno alle seguenti

Osservazioni:

1. L'istanza del Comune di Gentilino postula la dichiarazione di pubblica utilità con costituzione di un Consorzio obbligatorio tra gli interessati per l'opera che così è descritta nella relazione tecnica dell'ing. W. Maderni allegata agli atti: « La progettata opera della lunghezza di 884 m. segue il tracciato della vecchia strada, partendo dalla casa Cesarini per arrivare a Sabru, presso la cascina già Ferrazzini al mappale 428 A. La larghezza stradale sarà portata a 4,60 m.

con adeguati allargamenti sulle curve. Il nuovo fondo stradale sarà pavimentato con doppia catramatura previo consolidamento del sottofondo con pietrisco e ghiaia cilindrata.

« Per lo scarico delle acque pluviali è prevista la costruzione di tre tronchi di canalizzazione in tubi di cemento del \varnothing di 30 cm., della lunghezza complessiva di 600 m., nonché l'esecuzione di 32 pozzetti di raccolta ».

A motivazione dell'istanza si adducono le seguenti circostanze :

« L'attuale accesso ai Canvetti di Montagnola e alla zona di Sabru è dato da una vecchia stradella della larghezza di m. 2,50 di viabilità difficile, causa la mancanza di piazze di scambio e del fondo stradale, la cui manutenzione ha sempre lasciato a desiderare.

« Se le strade in queste condizioni potevano bastare al tempo dei carri da buoi, oggi in seguito alla circolazione con mezzi meccanici, questa strada è assolutamente insufficiente alle necessità del traffico.

« La zona servita da questa strada che si estende dal Cimitero di St. Abbondio, ai magnifici colli di Sabru, attraverso ai Canvetti di Montagnola, anche se in parte è costituita da boschi, avrà un sicuro futuro sviluppo edilizio, trattandosi di zona panoramica tranquilla e già oggi si parla di grandiose progetti per la valorizzazione di questi fondi ».

2. Le richieste del Comune istante sono avversate dai ricorrenti per i motivi che così si possono riassumere :

- a) la maggior parte dei ricorrenti sostiene che l'iniziativa del Comune di Gentilino mascherà sostanzialmente una iniziativa di privati inclusi nell'elenco dei consorziati in qualità di proprietari di vasti appezzamenti di terreno all'estremità dell'attuale stradicciola e ai quali l'opera consentirebbe una grossa speculazione fondiaria;
- b) d'altra parte si afferma che la prevista opera non può avere carattere di pubblica utilità perché distruggerebbe una zona boscosa d'alto interesse dal punto di vista del paesaggio e soprattutto della quiete, perché discosta dal traffico stradale e apprezzata dai gitanti di tutti i Comuni vicini; in ogni caso la pubblica utilità non dovrebbe essere accordata in difetto di un piano regolatore regionale;
- c) altri ravvisano un difetto nella mancanza di una formale approvazione dell'istanza da parte dei Consigli comunali di Gentilino e di Montagnola;
- d) altri ancora ritengono palesemente errate le valutazioni della perizia sulla spesa, che sarebbero di gran lunga inferiori alla realtà.

3. Le obiezioni sollevate dei ricorrenti meritano di essere esaminate singolarmente.

Ad a) L'esistenza di vantaggi per privati non basta a menomare il carattere di pubblica utilità dell'opera; occorrerebbe in tal senso che fosse prevalente lo scopo speculativo e soverchiasse i benefici per la collettività. Nel caso concreto l'interesse pubblico si deve ravvisare nella creazione di nuove possibilità di sviluppo edilizio per i Comuni di Gentilino e di Montagnola, sottoposti alla sensibile evoluzione urbanistica e demografica di tutta la fascia periferica di Lugano; d'altra parte l'opera riveste il carattere d'interesse generale insito in ogni miglioria.

Ad b) È d'altra parte ovvio che l'interesse pubblico sopra descritto debba essere valutato — ai fini della dichiarazione di pubblica utilità — in rapporto ad un interesse pubblico contrastante, cioè alla conservazione della

zona dei Canvetti quale oasi di verde e di tranquillità. Si deve peraltro ritenere prevalente l'interesse dei consorziati inteso ad ottenere una migliorata stradale e la conseguente apertura di nuove possibilità edilizie.

- Ad c) L'asserzione secondo cui le competenti autorità comunali non avrebbero validamente approvata la risoluzione del Municipio di chiedere la costituzione del Consorzio obbligatorio non regge ad un attento esame.

Il Consiglio comunale di Gentilino ha omologato la convenzione elaborata dal Municipio e relativa all'introduzione dell'istanza di costituzione del Consorzio nella seduta del 20 novembre 1961; contro tale decisione non è stata sollevata alcuna obiezione. Del resto, si deve ritenere che la decisione di chiedere la costituzione del consorzio non richiede necessariamente l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale, tenendo presente che il contributo comunale diventerà — in virtù del decreto istituito il Consorzio obbligatorio — una spesa legalmente vincolata e come tale non soggetta al referendum.

- Ad d) Anche le critiche al preventivo di spesa si devono respingere osservando che al momento della presentazione il preventivo era stato allestito secondo normali criteri da persona qualificata nel ramo.

È ovvio che nel frattempo l'aumento dei costi ha portato ad una maggiorazione della cifra totale, ciò che comunque non toglie la validità originaria al preventivo.

In virtù delle considerazioni suesposte vi proponiamo di respingere i ricorsi sopra elencati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

